



Copia

COMUNE DI STALETTI'
(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del Reg. Data 25/05/2020	Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI. APPROVAZIONE.
---	--

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si - no)
1	Alfonso MERCURIO	Sindaco	SI
2	Rosario MIRARCHI	Vice Sindaco	SI
3	Maria Concetta POSCA	Assessore	NO

Partecipa il Segretario Comunale *Dr. Luciano Pittelli*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il Sindaco, *Alfonso Mercurio*, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 106 del Codice Civile (Della celebrazione del matrimonio) che stabilisce che “*Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale di stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione*”;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che prevede che “*1. I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituto di uno o più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile, vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto*”;

Atteso che il Ministero dell'Interno nel Massimario (ed. 2012 paragrafo 9.5.1) ribadisce che è ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla casa comunale di proprietà privata, purché acquisita alla disponibilità comunale attraverso idoneo titolo giuridico (ad esempio contratto di comodato d'uso, di locazione, di usufrutto ecc.) con carattere di ragionevole continuità temporale – e non quindi per un singolo matrimonio – e di esclusività. Pertanto l'uso della struttura, anche se di proprietà privata, deve essere strettamente e direttamente connesso alla funzione amministrativa propria della casa comunale;

Richiamati la Circolare della direzione Centrale del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007 e il Massimario dello Stato Civile (ed. 2012, paragrafo 9.5.1) che hanno previsto la necessità che il sito prescelto per la celebrazione dei matrimoni, anche se esterno alla casa comunale, sia nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale e destinato a questa funzione in via non occasionale;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 10/2014 con oggetto “*Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale*”;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 196/14 in data 22/01/2014, reso nell'Adunanza della Sezione Prima, che fornisce un'interpretazione indicando che può essere considerata “*Casa Comunale*” qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell'Ufficiale di stato civile;

Considerato che per casa comunale si deve intendere non solo la sede del municipio ma anche gli eventuali altri luoghi di proprietà del Comune e/o privati dove verrà individuata, con deliberazione di Giunta comunale, una sala o uno spazio con destinazioni cerimoniali e celebrazioni di matrimoni;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione voler dare la possibilità ai cittadini che ne facciano espressa richiesta, di celebrare i matrimoni e le unioni civili anche presso altri siti del Comune;

Richiamata la legge n.76 del 20 maggio 2016, “*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*” attuata con Dlgs n.5/2017, Dlgs n.6/2017, Dlgs n.7/2017;

Ravvisata la necessità di regolamentare in modo efficiente ed efficace la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili in forza dell'evoluzione normativa e delle richieste dei cittadini, residenti e non;

Visto l'allegato schema di Regolamento composto da 10 articoli;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Regolamento di cui al precedente punto;

Visti:

- D.P.R. n.396 del 03 novembre 2000, “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile” e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
- lo Statuto dell’Ente;
- la L. 241/1990;

Acquisito il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000 non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare il nuovo “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili”, che si compone di n. 10 articoli, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che con successivo atto della Giunta Comunale si provvederà ad approvare le eventuali tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili;

Di dare mandato alla Giunta Comunale di mettere in atto quanto dovuto per l’esecuzione del regolamento;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime favorevole votazione resa in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi della rt. 134, c. 4, del D. Lgs. 19/08/2000, n. 267.




COMUNE DI STALETTI'

(Prov. di Catanzaro)

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI. APPROVAZIONE."** - esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Staletti, 25/05/2020



La Responsabile del I Settore
Paola Grande



COMUNE DI STALETTI'
Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili nel territorio del Comune di Staletti, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli da 106 a 116 del codice civile e dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali garantite ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Articolo 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni viene effettuata dal Sindaco, nelle Funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03/11/2000, 396 (Regolamento per la revisione la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile).
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Stato Civile a: dipendenti a tempo indeterminato, Assessori Comunali, Consiglieri Comunali, cittadini italiani che hanno i requisiti per la Elezione a Consigliere comunale.

Articolo 3

Luogo, orari di celebrazione e tariffe

1. La celebrazione del matrimonio si svolge nella sede comunale negli orari di servizio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00; il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, previo nulla osta degli Uffici comunali e fatto salvo quanto disciplinato dal successivo comma.
2. Previa apposita istanza degli interessati e versamento della tariffa vigente, la celebrazione potrà avvenire presso ulteriori sedi di competenza comunale, od anche presso sedi di pertinenza di altri soggetti pubblici o privati. Tali sedi possiedono i necessari requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza nonché particolare pregio storico, artistico, architettonico, ambientale o turistico, sono individuate in separato elenco con atto di Giunta, in attuazione dell'art. 3 del D.P.R. 396/2000 e vengono aggiornate in funzione delle manifestazioni d'interesse fatte pervenire all'Ufficio di Segreteria del Sindaco entro il termine del 31/12 di ogni anno.

3. Costituisce onere dei nubendi acquisire e documentare di aver acquisito, in via preventiva, ogni documento, autorizzazione, e/o parere prodromico necessari alla celebrazione del matrimonio presso sedi di pertinenza di enti pubblici ovvero di proprietà privata.
4. Tutte le sedi individuate, anche se di proprietà di privati, assumeranno la denominazione momentanea di “casa comunale”.
5. La celebrazione dei matrimoni non è soggetta al pagamento di alcuna tariffa se svolta nella sede comunale e negli orari di servizio di cui all’art. 3, comma 1. La celebrazione dei matrimoni presso altra sede e fuori dell’orario di servizio è subordinata ad apposita istanza ed al pagamento della tariffa approvata con delibera di Giunta comunale che ha la facoltà di revisionarle annualmente.
6. Il pagamento va effettuato presso la tesoreria comunale e la richiesta presentata tramite modulo disponibile presso l’Ufficio di Stato Civile. Modulo, ricevuta di pagamento ed autorizzazioni/pareri/ nulla osta acquisiti, devono essere consegnati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per il matrimonio all’Ufficio di Segreteria del Sindaco. Nessun rimborso sarà dovuto se i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile ai richiedenti, diversamente la somma versata potrà essere rimborsata, totalmente, se la mancata celebrazione sia imputabile esclusivamente al Comune o, parzialmente, per i servizi non prestati.
7. A rito celebrato, modulo e ricevuta di pagamento saranno trasmessi alla ragioneria per gli adempimenti di competenza.
8. Ai soggetti richiedenti la cerimonia sarà attribuita ed addebitata l’esclusiva responsabilità per eventuali danni alle strutture usate/concesse e/o a terzi per la cerimonia ed in occasione della stessa, salvo identificazione del diretto o della diretta responsabile.

Articolo 4

Matrimonio con interprete

1. Nel caso in cui i nubendi, i testimoni o uno solo di essi siano cittadini stranieri devono dimostrare all’ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di conoscere la lingua italiana. Nel caso in cui l’Ufficiale dello Stato Civile, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario, i nubendi dovranno avvalersi di un interprete (artt. 13 e 66 del D.P.R. n.396/2000) provvedendo al suo reperimento nonché a sopportarne il costo della prestazione.
2. L’interprete dovrà presentarsi all’Ufficio di stato civile almeno 10 (dieci) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo idoneo documento di riconoscimento, e sottoscrivendo verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Articolo 5

Matrimonio su delega

1. Qualora il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno presentare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, allegando la delega del Comune di residenza, concordando data e ora con l'ufficio di stato civile almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio. Entrambi gli sposi dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.
2. Per il rito celebrato su delega di altro Comune, i nubendi dovranno altresì produrre almeno 10 (dieci) giorni prima della data di celebrazione, la seguente documentazione:
 - delega del comune richiedente;
 - fotocopia documento identità dei nubendi;
 - fotocopia documenti identità dei testimoni;
 - indicazione del regime patrimoniale scelto.

Articolo 6

Unioni civili

1. Il presente regolamento si applica alle Unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono una unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato civile ed alla presenza di due testimoni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 76/2016.
3. Relativamente al soggetto celebrante, per le Unioni civili si applica quanto previsto dall'art. 2.

Articolo 7

Formalità preliminari

- 1 Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni (uno per parte) anche parenti, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
- 2 Almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la celebrazione, i nubendi dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile, la fotocopia di documento identità dei testimoni.

Articolo 8

Prescrizioni per l'utilizzo

1. È fatto divieto assoluto di lanciare riso, coriandoli, confetti e altro materiale in tutte le sale di proprietà del Comune di Staletti utilizzate per la celebrazione del matrimonio.
2. È, altresì, fatto divieto di allestire buffet e/o brindisi nelle sale o aree di proprietà comunale.
3. La violazione dei suddetti divieti comporta il versamento, a titolo di penale, di € 300,00 oltre le spese per la pulizia della sala nonché il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente arrecati.

Articolo 9

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, e segnatamente:

- Codice civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.L.gs 18 agosto 2000, n.267;
- La legge 20 maggio 2016, n. 76
- Lo Statuto del Comune di Staletti.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione da parte del Consiglio comunale che lo approva.

2. Da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Alfonso Mercurio



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luciano PITTELLI

REFERATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 4° del
T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi .

Staletti, 29/5/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Paola Grande

UFFICIO SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata trasmessa in elenco in data 29/5/2020 prot. 6554 ai Capigruppo consiliari (art. 125 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- è stata trasmessa al Revisore del Conto in data _____ prot. n. _____
- è stata trasmessa al Prefetto in data _____ prot. n° _____

L'INCARICATO
F.to Paola Grande

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

- perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Staletti,

Il Responsabile del Servizio
F.to Paola Grande

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Staletti, 29/5/2020...



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Paola Grande

